

2 LA DETERMINAZIONE MOTIVATA DEL COMITATO SPECIALE

2.1 Natura e portata della determinazione motivata ai sensi degli artt. 44 comma 6 e art. 48 comma 5ter del DL n. 77/2021

2.1.1 Art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021

“6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono

immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.”

* * *

La determinazione motivata del Comitato Speciale prende atto di tutto l'iter autorizzativo afferente alla conferenza di servizi, fatta eccezione della verifica preventiva dell'interesse archeologico, disciplinata a parte nel caso in cui emerga la sussistenza di un interesse archeologico. Si riporta di seguito, per completezza espositiva, la norma che disciplina detta fattispecie.

2.1.2 Art. 48 comma 5-ter del DL n. 77/2021

L'art. 44, comma 2, del DL 77/2021 recita:

“Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui al comma 1 è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter”.

L'art. 48, comma 5-ter, del DL 77/2021 recita:

*“Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n.50 del 2016. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. **Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici [n.d.r.: le suddette Linee guida sono state adottate con Decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici R.0000026 del 23 gennaio 2023], fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13”.***

2.1.3 Considerazioni e chiarimenti in merito alla conclusione della Conferenza di servizi

Autorizzazione paesaggistica

A seguito dell'adozione da parte della Stazione appaltante della Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, in data 16 giugno 2023, la Soprintendenza Speciale per il PNRR (SS PNRR) ha trasmesso a questo Comitato Speciale una nota (prot. 11241-P), in merito all'autorizzazione paesaggistica, che qui si riporta integralmente:

“Con riferimento agli interventi di cui all'oggetto,

VISTA la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, le integrazioni e i chiarimenti resi nel corso degli iter istruttori;

Per quanto attiene agli interventi previsti relativi al Lotto 1:

VISTO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 3487-P del 10 marzo 2023, assunta al prot. MITE-36151 del 10 marzo 2023 di esito positivo con condizioni ambientali;

VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale prot. n. 174 del 05/04/2023;

VISTA la nota della Soprintendenza ABAP per le provincie di Chieti e Pescara prot. n. 4610 del 08/05/2023, con cui si trasmettono le valutazioni di competenza nell'ambito della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al citato Decreto n. 174 del 05/04/2023 anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 9202 del 25/05/2023 con cui si rilascia l'autorizzazione agli interventi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.42/2004 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo parere della Soprintendenza ABAP;

Per quanto attiene agli interventi previsti relativi al Lotto 2:

VISTO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 3380-P del 7 marzo 2023, assunta al prot. MITE-33642 del 7 marzo 2023 di esito positivo con condizioni ambientali;

VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale prot. n. 173 del 05/04/2023;

VISTO la nota della Soprintendenza ABAP per le provincie di Chieti e Pescara prot. n. 4609 del 08/05/2023, con cui si trasmettono le valutazioni di competenza nell'ambito della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al citato Decreto n. 173 del 05/04/2023 anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 9196 del 25/05/2023 con cui si rilascia l'autorizzazione agli interventi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.42/2004 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo parere della Soprintendenza ABAP;

Per quanto sopra richiamato, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime
parere favorevole al PFTE di cui all'oggetto.

Resta inteso che tutte le prescrizioni di cui ai sopra richiamati pareri afferenti alle successive fasi di progettazione dovranno essere, in ogni caso, ottemperate secondo i termini e le modalità nei medesimi pareri stabiliti e che solo all'esito dell'ottemperanza di cui sopra si potrà dare luogo all'esecuzione dei lavori".

Pertanto, detto parere obbligatorio della SS PNRR pone le imprescindibili condizioni per l'utile perfezionamento del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Dlgs 42/2004.

* * *

Alla luce di quanto sopra riportato, poiché il caso in specie non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 44 comma 5 del DL n. 77/2021 (espressione di "dissenso qualificato"), la **determinazione motivata del Comitato speciale non sostituisce quella della conferenza di servizi di cui al comma 4 del medesimo articolo.**

Pertanto, non avendo natura "sostitutiva", la **determinazione motivata del Comitato speciale ex art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021 assume valenza "ricognitiva", con considerazioni integrative.**

2.2 Considerazioni generali e specifiche sul PFTE dopo la conclusione della conferenza dei servizi

2.2.1 Prescrizioni e raccomandazioni sul PFTE

Di seguito si riportano le considerazioni generali sull'adempimento alle prescrizioni formulate sul PFTE:

a) Prescrizioni e raccomandazioni del Parere 3/2021 reso dal Comitato speciale

Nel Parere 3/2021 (cfr par.3 del medesimo Parere), il Comitato speciale ha chiesto al Proponente di dichiarare, a seguito della ottemperanza alle prescrizioni relative al “perfezionamento della attività conoscitiva del terreno e del territorio”, inteso come accrescimento della conoscenza ambientale e territoriale, le ricadute sul PFTE così come modificato e integrato secondo le seguenti fattispecie: (a) conferma delle originarie scelte progettuali; b) parziale ricalibrazione (modifiche non sostanziali); c) variazione di alcune delle originarie scelte progettuali (modifiche sostanziali).

In merito, il Responsabile del Procedimento dell'intervento ha dichiarato che *“da tale attività conoscitiva sono confermate le originarie scelte progettuali, in quanto il recepimento delle prescrizioni non comporta modifiche di tipo sostanziale”* (Allegato 3 alla nota, prot. RFI-NEMI\PEC\P\2023\0000611 del 1/06/2023, acquisita al protocollo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con prot. 7058 del 05/06/2023), allegando a supporto il documento *“Relazione di sintesi sulle attività di studio e indagini per il perfezionamento delle conoscenze del terreno e del territorio”*.

In proposito, il Commissario straordinario nella succitata nota di trasmissione della Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, evidenzia che *“Non si procede alla trasmissione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, come previsto dal sopracitato art. 44 comma 6, in quanto lo stesso non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla versione inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 44”*.

Il Comitato, pertanto, preso atto di alcuni approfondimenti già al momento attuati nell'ambito di un programma di indagini vasto e articolato, conferma tutte le prescrizioni contenute nel Parere 3/2021 che per completezza sono riportate in una tabella riepilogativa allegata alla presente (Allegato 1).

b) Prescrizioni e raccomandazioni della Conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale

Per questi aspetti si rinvia ai corrispondenti documenti della Conferenza di Servizi delle Amministrazioni di cui all'art.44 del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021.

c) Prescrizioni sulle tempistiche di realizzazione dell'intervento

Il programma lavori (IA9700R53PHCA0000001B) contenuto nel PFTE esaminato dal Comitato speciale prevede una durata dei lavori pari a 41 mesi naturali e consecutivi. Al riguardo si prescrive, a valle della presente determinazione, il necessario aggiornamento tempestivo del cronoprogramma, al fine del

completamento dell'opera nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste dal PNRR o da altra fonte di finanziamento con cui sarà realizzata l'opera.

2.2.2 Raccomandazioni finali

Project management e sistemi informativi digitali

In considerazione dell'elevata complessità dell'opera e delle stringenti scadenze imposte dal PNRR, si raccomanda alla Stazione Appaltante di attivare una propria struttura di project management per assicurare una efficiente gestione ed un costante monitoraggio del corretto stato di avanzamento del progetto.

Parallelamente in fase di progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà introdurre tecniche di tipo reticolare (tipo PERT) per il controllo dei tempi nonché metodi e modelli per la gestione dei rischi avendo a riferimento quanto riportato nella norma UNI31000.

Per tale motivo si raccomanda nella predisposizione degli atti di gara dell'appalto integrato di introdurre punteggi premiali nei criteri dell'OEPV per assicurare una gestione efficiente ed efficace del progetto e di richiedere un programma lavori dettagliato ai partecipanti alla gara secondo quanto specificato nel presente documento.

Si raccomanda, inoltre, di utilizzare nelle fasi successive della progettazione (in capo all'appaltatore) di utilizzare, laddove possibile, metodi e strumenti di modellazione informativa di cui all'art. 23 c. 1 lettera h) del D.Lgs. 50/2016.

A tal proposito si suggerisce di inserire fra i criteri per l'OEPV per l'appalto integrato l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici avendo a riferimento quanto previsto dal DM560/2017 e s.m.i.

Profili di sostenibilità nel processo realizzativo dell'opera


Nella Relazione accompagnatoria trasmessa da RFI, unitamente alla Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi, si segnalano i contenuti del Paragrafo 8 denominato *“Indirizzi di Implementazione delle Politiche Di Sostenibilità”*.

In merito ai contenuti del succitato documento il Comitato Speciale ne prende favorevolmente atto, ritenendoli coerenti con la cornice programmatica del PNRR, sulla base della quale è stata riconosciuta la finanziabilità dell'opera, in quanto rispondente agli obiettivi di sostenibilità ambientale del Regolamento UE 2020/852.

In questo contesto, si rammentano alla Stazione Appaltante gli obblighi derivanti dall'osservanza del *“Sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi del piano di ripresa e resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*.

Ciò con particolare riferimento:

- alla verifica della presenza degli elementi che caratterizzano il bando di gara in funzione degli obiettivi e delle condizionalità previste da PNRR;

- 
- ai contenuti del documento denominato *“Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del MIMS finanziati dal PNRR”* (Allegato 2 A al *“Sistema di gestione e controllo per l’attuazione degli interventi del piano di ripresa e resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*).

2.3 Dispositivo finale

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Comitato Speciale, all'unanimità,

ai sensi dell'art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021,

relativamente al progetto della “Linea Roma – Pescara. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Raddoppio Ferroviario Manoppello - Scafa (Lotto 2)” (CUP: J84E21001320008), perviene alla seguente determinazione motivata, di natura **ricognitiva** rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi:

- il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e s.m.i.;
- la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti alla **presente fase progettuale** e relative all'intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, è ascritta al Soggetto verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021 (“*Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...]*” che recita come di seguito riportato “*In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.*”);
- le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nella **successiva fase progettuale o in fase di esecuzione**) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento; si rammenta inoltre che ai sensi di legge la prevista attività di verifica sul progetto esecutivo include anche la verifica di ottemperanza alle prescrizioni afferenti al predetto livello di progettazione;
- in merito alla risoluzione di tutte le interferenze, appare fondamentale, in un'ottica di corretta gestione della realizzazione e di successiva gestione dell'asset infrastrutturale, che la Stazione Appaltante definisca in maniera certa i costi e le tempistiche per la risoluzione delle interferenze prima dell'appalto dei lavori.

Si richiamano, inoltre, gli effetti della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi di cui all'art. 44 comma 6-bis del DL 77/2021:

“*La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati*

a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo”,

e di cui all'art.48 comma 5-quater:

“...La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”.

Ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante dovrà provvedere ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della presente determinazione, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia del PNRR, per il tramite della Segreteria tecnica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In caso di inosservanza del predetto termine, è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

Il Comitato Speciale conferisce mandato al Presidente di dare comunicazione della presente determinazione al Soggetto interessato e alle Amministrazioni competenti.